

REGOLAMENTO (UE) 2017/595 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nella 91ª riunione (straordinaria) annuale, il 7-10 febbraio 2017, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (3) Nei regolamenti del Consiglio sulle possibilità di pesca per gli anni precedenti il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spinarolo era fissato a zero nell'Oceano Atlantico nella zona internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Pertanto, il divieto di pesca dello spinarolo dovrebbe essere limitato a tale zona, mantenendo nel contempo l'attuale esenzione per i programmi di prevenzione.
- (4) Nella riunione annuale del 2016 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ha adottato alcuni limiti di cattura per il tonno albacora (*Thunnus albacares*). Dal momento che tali limiti di cattura hanno un effetto diretto sulla flotta dell'Unione operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (5) Il CIEM ha riesaminato il parere relativo allo stock di eglefino nella zona CIEM VIIa per il 2017. Tale stock è soggetto all'obbligo di sbarco e, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la maggiorazione per i rigetti precedenti è inclusa nelle possibilità di pesca. Risulta pertanto opportuno riesaminare il TAC per l'eglefino nel Mare d'Irlanda al fine di tenere conto dei pareri scientifici più recenti.
- (6) Nel regolamento (UE) 2017/127 il TAC per il cicerello era fissato a zero. I cicerelli sono specie dal ciclo vitale breve. I pareri scientifici per il cicerello sono disponibili nella seconda metà di febbraio, ma la campagna di pesca inizia già ad aprile. I limiti di cattura per tali specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 23 febbraio 2017.
- (7) Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per il merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa. Tale programma scientifico potrebbe essere realizzato nel rispetto di specifiche condizioni, purché vi sia un accordo comune tra gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco in tale zona. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa fissata per detto stock.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

